RELAZIONE DI SERVIZIO ARPAV PROTOCOLLO N. 47719 DEL 09 APRILE 2008

analisi delle emissioni del camino n. 2 attestano il superamento dei limiti prescritti, violando la diffida della Provincia di Padova, prot. n. 0166035/2006 del 20/12/2006.

RELAZIONE DI SERVIZIO ARPAV PROTOCOLLO N. 155600 DEL 04 DICEMBRE 2008

In data 24/09/2008 i tecnici dell'ARPAV hanno provveduto a verificare i limiti di emissione per il camino n. 2; i risultati delle analisi evidenziano un valore medio delle SOV di 328.6 mg/Nm3 (limite autorizzativo SOV: 200 mg/Nm3). Dalla lettura dei rapporti di prova si è constatato che la sola concentrazione di alcol etilico, per tutti i campionamenti eseguiti, era sufficiente a superare il valore limite imposto dalla Provincia nel provvedimento autorizzativo

L'ARPAV conclude i commenti ai risultati delle analisi nel seguente modo: "Al fine del rispetto del limite alle emissioni per le sostanze organiche volatili al camino n. 2, fissati dal decreto autorizzativo n. 5612/EM del 05/08/08, si ritiene necessario che la ditta effettui un potenziamento dei sistemi di abbattimento degli inquinanti

RELAZIONE DI SERVIZIO ARPAV PROTOCOLLO N. assente DEL 26 NOVEMBRE 2009 (Verbale di sopralluogo ARPAV n. 3513/09)

I tecnici dell'ARPAV hanno provveduto a verificare i limiti di emissione per il camino n. 2 e dai rapporti di prova è emerso quanto segue:

Valore medio delle SOV: 703 mg/Nm3, limite autorizzativo SOV: 200 mg/Nm3. Dalla lettura dei rapporti di prova si è constatato che la sola concentrazione di alcol etilico, per tutti i campionamenti eseguiti, era sufficiente a superare il valore limite imposto dalla Provincia nel provvedimento autorizzativo.

Ancora una volta l'ARPAV conclude: "Al fine del rispetto del limite alle emissioni per le sostanze organiche volatili al camino n. 2, fissati dal decreto autorizzativo n. 5612/EM del 05/08/08, si ritiene necessario che la Ditta effettui un potenziamento dei sistemi di abbattimento degli inquinanti".

RELAZIONE DI SERVIZIO ARPAV PROTOCOLLO N. 0067529 DEL 01 GIUGNO 2010

I tecnici ARPAV hanno provveduto a verificare i limiti di emissione per il camino n. 2 e dai rapporti di prova è emerso quanto segue: 2

Valore medio delle SOV: 815 mg/Nm3, limite autorizzativo SOV: 340 mg/Nm3 (fissato dal provvedimento autorizzativo n. 6108/EM).

Valore medio del benzene: 0.1 mg/Nm3, limite autorizzativo benzene: 0.5 mg/Nm3.

Valore medio delle polveri: 256 mg/Nm3, limite autorizzativo polveri: 10 mg/Nm3. La concentrazione delle polveri supera abbondantemente il limite fissato.

Valore medio dell'acido cloridrico: 3.6 mg/Nm3, limite autorizzativo HCl: 10 mg/Nm3.

Ossidi di azoto e di zolfo rientrano nel limite autorizzativo.

RELAZIONE DI SERVIZIO ARPAV PROTOCOLLO N. 0108111 DEL 07 SETTEMBRE 2010

Violazioni riscontrate: PENALI: art. 279 comma 2 del D.Lgs 152/06 per "aver omesso di riportare gli aggiornamenti ai controlli analitici alle emissioni, e le interruzioni del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento, negli appositi registri previsti dall'art. 3, punto 3.7 di cui al provvedimento provinciale di autorizzazione alla continuazione dell'attività comportante emissione in atmosfera n.6108/EM".

Dal Verbale di sopralluogo ARPAV n. 2648/10 e 2652/10 per controlli effettuati sulle emissioni di SOV e polveri al camino n. 2, in base ai risultati dei rapporti di prova, risulta:

Valore medio delle SOV: 303.4 mg/Nm3, limite autorizzativo SOV: 340 mg/Nm3.

Valore medio delle polveri: 6.1 mg/Nm3, limite autorizzativo polveri: 10 mg/Nm3.

Poiché il valore limite autorizzativo di concentrazione per le SOV rientra nel campo di incertezza della misura, non è possibile stabilire se questo limite è rispettato. Gli impianti non erano tuttavia nelle condizioni più gravose di esercizio né completamente attivi (per manutenzione), per cui si può concludere (considerando anche il principio di precauzione) che i valori misurati corrispondono di fatto ad un superamento del valore limite autorizzativo

RELAZIONE DI SERVIZIO ARPAV PROTOCOLLO N. 79233 DEL 06 LUGLIO 2011

Controlli effettuati presso la distilleria Bonollo al fine di verificare l'ottemperanza della Ditta alla diffida della Provincia di Padova (prot. n. 0088361/2010 del 01/06/2010).

Nel documento non sono presenti in modo esplicito le conclusioni da parte dell'ARPAV circa il superamento del limite autorizzativo, si sono tuttavia riportati i seguenti risultati per le SOV misurate nelle emissioni del camino n.2 (trascurando le SOV con concentrazione al di sotto di 0.1 mg/Nm3 e riportando i valori massimi riscontrati):

Benzene: 0.4 mg/Nm3

Acetone: 0.7 mg/Nm3

Acetato di etile: 7.2 mg/Nm3

Metilisopropilchetone: 0.2 mg/Nm3

Toluene: 0.2 mg/Nm3

Isopropanolo: 0.2 mg/Nm3

Altre SOV come cicloesano: 17.3 mg/Nm3

Dalle analisi effettuate in seguito a misure sull'aria esterna nei pressi della distilleria, sia per segnalazioni sia durante le campagne di monitoraggio della qualità dell'aria, si evidenziano i seguenti risultati riportati nelle corrispondenti relazioni di servizio dell'ARPAV:

RELAZIONE DI SERVIZIO ARPAV PROTOCOLLO N. 15869 DEL 09 FEBBRAIO 2009

Da una misura istantanea dell'aria sono stati evidenziati acido solfidrico ed ammoniaca al di sotto dei limiti di rilevabilità, e si sono trovate tracce di metiletilchetone e toluene sotto ai valori soglia stabiliti dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) per gli ambienti di lavoro (TLV).

Si nota tuttavia il sostanziale lasso di tempo trascorso tra il momento della segnalazione ed il momento effettivo dell'analisi.

RELAZIONE DI SERVIZIO ARPAV PROTOCOLLO N. 0108111 DEL 07 SETTEMBRE 2010

Dalla campagna di monitoraggio della qualità dell'aria dal 02 al 15 giugno 2010 risulta:

Polveri sottili aerodisperse (PM10): per due giorni è stato superato il valore limite per la protezione della salute umana di 50 [x]g/m3

RELAZIONE DI SERVIZIO ARPAV PROTOCOLLO N. 74163 DEL 23 GIUGNO 2011

Risultati della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree circostanti lo stabilimento Distillerie Bonollo, dal 28/01 all'11/03 del 2011.

Nell'aria ambiente esterna sono state rilevate le seguenti SOV: benzene, alcol etilico, acetone, toluene, m,p-xilene, n-pentano e acetato di etile. I valori riscontrati sono al di sotto dei rispettivi TLV.

Il benzene ha superato il limite di 5.0 \(\mathbb{g} \) m3, con un valore di 6.6 \(\mathbb{g} \) m3.

Per la prima volta è stata anche valutata la presenza di aldeidi, riscontrando: acetaldeide, acroleina, propionaldeide, butiraldeide, benzaldeide e isovaleraldeide. Tutte le concentrazioni rilevate sono basse e sotto i rispettivi TLV qualora presenti.

Complessivamente i valori rilevati per le SOV nel 2011 sono risultati leggermente superiori a quelli rilevati nel 2010

RELAZIONE DI SERVIZIO ARPAV PROTOCOLLO N. 17087 DEL 14 FEBBRAIO 2012

Intervento ARPAV per una segnalazione di odori molesti il 24/11/2011. L'esito delle analisi effettuate sul campione di aria prelevato in tale circostanza evidenzia che il benzene è pari a 9.0 🗑 g/m3, quindi superiore al limite per la protezione della salute umana fissato dal D.Lgs 155/10 (5 🗑 g/m3). 4

Nell'aria ambiente esterna sono state rilevate, oltre al benzene, le seguenti SOV: isoottano, toluene, etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, 1,2,4-trimetilbenzene. I valori riscontrati sono al di sotto dei rispettivi TLV e le concentrazioni si possono ritenere basse.

E' stato più volte sottolineato che, prese singolarmente, le SOV riscontrate nelle emissioni del camino n.2 rispettano il limite fissato per la salute umana (è il caso del benzene) o i valori di esposizione raccomandati (in mancanza di una specifica normativa nazionale l'ARPAV fa riferimento ai valori TLV). Risulta essere l'insieme di tutte le SOV identificate a determinare il superamento del limite autorizzativo per le emissioni in atmosfera.

Il fatto che dette sostanze, tra cui anche idrocarburi sia alifatici che aromatici, non superino, se prese singolarmente, il rispettivo valore soglia, non sembra essere un'attenuante per la gravità del fatto, in quanto, come confermato dal medico Dr. Sandro Zorzi, un'esposizione cronica (cioè a basse concentrazioni per un periodo di tempo molto lungo) a queste sostanze può comunque comportare effetti negativi sulla salute, anche importanti.

Si ricorda infatti che i valori soglia fissati per legge cambiano nel tempo e sempre in direzione di valori ammissibili più bassi; infatti, per alcune sostanze come il benzene la soglia accettata da un punto di vista medico è praticamente zero, a causa della classificazione particolarmente pericolosa della sostanza. Il TLV (Threshold Limit Value) rappresenta la concentrazione ambientale di sostanze chimiche aerodisperse ad di sotto della quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza effetti negativi per la salute. La definizione stessa di TLV lascia molti dubbi sulla sua idoneità ad essere applicato in normali ambienti di vita, dove non ci sono solo lavoratori adulti e sani per otto ore al giorno, ma anche adulti con problemi di salute, anziani, donne in stato di gravidanza e soprattutto bambini, 24 ore al giorno. Questa è una riflessione che andrebbe fatta quando si parla di limiti di legge e limiti autorizzativi alle emissioni in atmosfera.

E' stato infine osservato che la presenza di certe sostanze, in particolare idrocarburi alifatici ed aromatici, seppur in piccole quantità, come attestato dai rilievi ARPAV sia sulle emissioni dal camino n.2 sia dalle analisi sulla qualità dell'aria nei pressi della distilleria, appare alquanto strana dal momento che la Ditta Bonollo dichiara ai tecnici dell'ARPAV di utilizzare nei propri bruciatori solo biomassa (bucce d'uva e farina di vinaccia). Quantomeno questo sembra essere un argomento di serio approfondimento.